



LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Retta casa di riposo del genitore: detrazione fiscale per il figlio

Autore: Maria Monteleone | 14/04/2015



Il figlio può detrarre solo una parte della retta della casa di riposo del genitore; vi è comunque differenza se il genitore non è fiscalmente a carico.

La retta della **casa di riposo** pagata per il genitore anziano può essere detratta nella dichiarazione del figlio seppur non totalmente. La detrazione è infatti

possibile soltanto per le **spese mediche** (per esempio spese per assistenza medica, medicinali, riabilitazione ecc.). La detrazione non si estende invece alle altre spese di ricovero, riguardanti per esempio l'alloggio e i servizi offerti dall'istituto.

Per poter distinguere le spese mediche da quelle non detraibili è necessario che la casa di riposo indichi **separatamente** i due importi nell'apposita **documentazione** certificatrice.

L'**Agenzia delle Entrate [1]** ha infatti chiarito che, per poter beneficiare della detrazione, è necessario che i corrispettivi per l'assistenza personale siano **certificati distintamente** rispetto a quelli riferibili alle altre prestazioni fornite dall'istituto ospitante.

Inoltre, nell'ipotesi in cui l'istituto di cura certifichi le spese deducibili indicando come unico intestatario della fattura il paziente ricoverato, il familiare che ha sostenuto effettivamente tutto o parte del costo, per poter dedurre le spese mediche e di assistenza specifica, dovrà integrare la fattura, annotando sulla stessa l'importo da lui versato **[2]**.

Naturalmente, resta fermo l'obbligo di produrre, in sede di controllo, tutta la documentazione comprovante il sostenimento della spesa.

Nello specifico la detrazione segue regole diverse a seconda che il genitore ricoverato presso la casa di cura sia o meno fiscalmente **a carico del figlio**.

Si ricorda che il genitore è considerato a carico quando, oltre a percepire un reddito personale complessivo non superiore a 2.840,51 euro, **convive con il figlio** oppure percepisce dallo stesso **assegni familiari** non stabiliti

giudizialmente.

Se il genitore è a carico, il figlio può detrarre nella propria dichiarazione dei redditi le spese mediche sostenute personalmente o dal genitore per la casa di riposo.

Se, invece, il genitore non risulta a carico del figlio, questi può detrarre parte della retta della casa di riposo attraverso due modalità:

- facendo rientrare le **spese sanitarie** tra quelle sostenute nell'interesse di persone affette da patologie che danno diritto all'**esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria** (in questo caso occorre rispettare il limite annuale previsto dalla legge e fare riferimento alle patologie indicate nella tabella ministeriale) **[3]**;

- indicandole come spese di assistenza personale prestate al familiare "**non autosufficiente**" ricoverato presso una casa di cura o di riposo.

La legge prevede infatti la detraibilità delle spese, per un importo non superiore a 2.100 euro, sostenute per gli addetti all'assistenza personale nei casi di **non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana**, se il reddito complessivo non supera 40.000 euro **[4]**.

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che i soggetti non autosufficienti nel compimento degli atti della vita quotidiana sono definiti tali quando non sono in grado, ad esempio, di assumere alimenti, di espletare le funzioni fisiologiche e provvedere all'igiene personale, di deambulare o di indossare gli indumenti. È inoltre considerata non autosufficiente anche la persona che necessita di sorveglianza continuativa **[5]**.

La condizione di non autosufficienza deve essere provata con apposita **certificazione medica**.

Note

[1] Ag. delle Entrate, circolare N. 10/E-2005. **[2]** Ag. delle Entrate, circolare n. 39/E-2010. **[3]** D.M. n. 329/1999. **[4]** Art. 15, comma 1 lettera *i-septies*), D.P.R. n.917/1986. **[5]** Ag. delle Entrate, circolare N. 2/E-2005. *Autore immagine: 123rf.com*